

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO CRESCITA 2019

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 26 della G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 riguardante le misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Di seguito le varie novità di natura fiscale intervenute.

TERMINE INVIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le modifiche prevedono un intervento di modifica all'art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322/1998 ove l'attuale termine del 30 settembre viene sostituito con il nuovo termine del **30 novembre** e per i contribuenti con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine del nono mese viene sostituito dal termine dell'undicesimo mese.

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE SUI REDDITI

Proroga dei versamenti al prossimo 30/9 non solo per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono nell'intervallo tra il 30/6 e il 30/9, ma anche per quelli la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (contributi previdenziali e diritti camerali su tutti). La proroga indicata nel 30 settembre prossimo riguarda, infatti, tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono nel periodo dal 30/6/2019 al 30/9/2019 dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno sostituito gli studi di settore, a prescindere dalla reale applicazione. Il nuovo termine si applica soltanto ai versamenti di quest'anno, relativi al periodo d'imposta 2018, in deroga alle scadenze ordinarie e a prescindere dall'effettiva applicazione degli Isa, giacché la postergazione è applicabile per quei soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli Isa, di cui all'art. 9-bis, dl 50/2017, anche se ricorre una causa di esclusione diversa dal limite dei ricavi e/o compensi o sono esclusi ex lege dall'applicazione (circ. 41/E/2007 §4) nonché per quelli che dichiarano ricavi e/o compensi annui non superiori a euro 5.164.569. La proroga riguarda anche i contribuenti minimi e forfetari o che applicano regimi forfetizzati di determinazione del reddito (risoluzione 64/E/2019) e i soggetti Ires che, nel rispetto delle condizioni indicate, hanno come termini di versamento quelli successivi al 30 giugno scorso, in relazione alla data di approvazione del bilancio (o rendiconto) e della data di chiusura del periodo d'imposta, nonché i contribuenti soci di società e associazioni trasparenti che devono dichiarare i redditi ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, dpr 917/1986 (Tuir).

Restano fuori dalla proroga, quindi, restando fermi i termini ordinari di pagamento (1/7 o 31/7 con maggiorazione dello 0,40%), le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, i contribuenti che pur esercitando tali attività non sono soggetti agli Isa, i contribuenti che realizzano ricavi e/o compensi superiori al limite di euro 5.164.569 e gli imprenditori agricoli, se titolari esclusivamente di reddito agrario. Della proroga, pertanto, come indicato dall'art. 12-quinquies della legge richiamata di conversione del dl 34/2019, fanno parte tutti i versamenti che risultano ancorati alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva e che scadono nel periodo tra il 30/6 e il 30/9/2019, con riferimento a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o collegati a quella disposta per le imposte sui redditi. È conseguenza, di tale indicazione, che nella proroga, nel rispetto delle due condizioni indicate, devono essere considerati, beneficiando della postergazione, anche il versamento del saldo Iva 2018, se non eseguito entro il termine ordinario del 18/03 scorso, si ritiene incrementato della maggiorazione dello 0,40 per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data (18/03), il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, dm 359/2001 e il versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti nelle gestioni separate dell'Inps, stante quanto disposto dal comma 4, dell'art. 18 del dlgs 241/1997. Infine, si evidenzia che la proroga al 30 settembre prossimo riduce il numero di rate, dovendo tenere

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

conto la scadenza del secondo acconto al 30/11/2019 8di fatto, 2/12/2019), con la conseguenza che i contribuenti titolari di partita Iva potranno spezzare saldo 2018 e primo acconto 2019 in tre rate, rispettivamente al 30/9, 16/10 e 18/11/2019 (il 16/11 cade di sabato), mentre quelli non partita Iva, dovranno eseguire il pagamento rateale alle date del 30/9, 31/10 e 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato).

ROTTAMAZIONE CARTELLE E SALDO E STRALCIO

Riavviati i termini per la rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio per i contribuenti che non hanno presentato l'istanza di adesione entro il 30 aprile. La domanda potrà essere presentata entro il **31 luglio** e il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre, oppure in un massimo di 17 rate. La prima rata è pari al 20% del dovuto, e la scadenza è fissata al 30 novembre. Riavviati pure i termini per la misura del saldo e stralcio.

TRASMISSIONE ELETTRONICA CORRISPETTIVI

Viene confermata l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica nonché di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° luglio 2019, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Per gli esercenti con un volume d'affari fino a 400.000 euro l'adempimento scatterà, invece, dal 1° gennaio 2020.

A fronte di questa conferma il provvedimento introduce due importanti novità riguardanti, una, la cadenza della comunicazione e, l'altra, l'aspetto sanzionatorio.

In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l'invio dei corrispettivi non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ossia, atteso che l'adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.

Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il decreto introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che va:

- dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d'affari fino a 400.000 euro.

La normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Quindi, se la trasmissione all'Agenzia dei dati dei corrispettivi di tutto il mese luglio verrà effettuata entro il mese di agosto non verranno applicate le sanzioni previste.

TERMINI EMISSIONE FATTURA

A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura dev'essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

IRES

Viene soppressa la mini-Ires, introdotta dall'art. 1, commi da 28 a 34, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Contestualmente si prevede l'introduzione di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda. In particolare, è prevista un'aliquota ridotta sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, pari:

- al 22,5 per cento per l'anno d'imposta 2019;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- al 21,5 per cento per il 2020;
- al 21 per cento per il 2021;
- al 20,5 per cento per il 2022;
- al 20 per cento per i periodi d'imposta successivi (cioè dal 2023, a regime).

A tal fine la norma precisa che l'agevolazione è riconosciuta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Viene reintrodotta il superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (fermo restando che entro il 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione). La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

L'iperammortamento, invece, era stato prorogato dall' art. 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145/2018, seppure con tre aliquote differenziate in funzione dell'entità dell'investimento (170 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 50 per cento per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Vengono introdotte alcune novità in materia di ravvedimento operoso, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/1997). In particolare:

- attraverso una norma interpretativa (con efficacia retroattiva), si prevede che l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- se l'imposta dovuta è versata in ritardo, e il ravvedimento intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo;
- la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

La comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il quarto trimestre può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale Iva, che in tal caso dev'essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

DICHIARAZIONE IMU-TASI

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Contestualmente, vengono limitati i casi in cui tale obbligo sussiste, eliminando quello degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e quello degli immobili locati "a canone concordato".

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CANONE DI AFFITTO NON PERCEPITO

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020, se non percepiti, non concorreranno a formare il reddito se la mancata percezione sarà "comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento". Attualmente, per avere diritto a non versare l'Irpef occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore ed è riconosciuto un credito di imposta per il periodo precedente.

DURATA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

Il decreto crescita dispone inoltre che, in mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo del contratto di locazione agevolato (3 anni + 2), da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio, il contratto sia "rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio".

DEDUCIBILITA' DELL'IMU

Viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali, nei seguenti termini:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

CEDOLARE SECCA

Viene abrogata la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

ESENZIONI TASI

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

SISMA BONUS

Una norma del decreto estende - nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico "2" e "3" - le agevolazioni previste dall' art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Si tratta della possibilità di detrarre il prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96mila euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione. I benefici previsti dall' art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così estesi agli immobili situati nelle zone classificate a "rischio sismico 2 e 3". La detrazione in esame è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 75 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

BONUS ENERGIA E RISCHIO SISMICO

I contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

agosto 2013, n. 90, possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Il fornitore potrà recuperare tale contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.

Bitonto, 10 luglio 2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it